Allegato A
Delibera n. 368/15/CONS

Capo I

Definizioni e principi generali

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "Decreto Trasparenza": Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
b) "Autorità": L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
c) "Organi dell'Autorità": Il Presidente, il Consiglio, la Commissione per le Infrastrutture e le Reti, la Commissione per i Servizi ed i Prodotti dell'Autorità.
d) "Consiglio": Il Consiglio dell'Autorità.
e) "Sito istituzionale": Il sito *web* dell'Autorità all'indirizzo *www.agcom.it*.
f) "Pubblicazione": La pubblicazione, conformemente alle regole tecniche allegate al presente Regolamento, nel sito istituzionale dell'Autorità, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
g) "Responsabile": Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
h) "Organismo Indipendente di Valutazione": L'Organismo istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della delibera 3 dicembre 2014, n. 148, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
i) "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità": Lo strumento di programmazione, adottato ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, attraverso il quale vengono definite le iniziative necessarie a garantire, all'interno dell'amministrazione, un adeguato livello di trasparenza e di legalità, nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità.

j) "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione": Lo strumento di programmazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso il quale vengono definite le strategie per ridurre, all'interno dell'amministrazione, le opportunità che si verifichino casi di corruzione, per aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione, nonché per creare un ambiente sfavorevole alla corruzione.

Articolo 2[1]
Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità e le modalità per la sua realizzazione.

Articolo 3[2]
Principio di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico, di protezione dei dati personali e di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Autorità ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.

[1] *Cfr*., articolo 2 Decreto Trasparenza.
[2] *Cfr*., articolo 1 Decreto Trasparenza.

Articolo 4[3]
Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 30, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Chiunque ha il diritto di conoscere, di fruirne gratuitamente e di utilizzare i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, citandone la fonte e rispettandone l'integrità, alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5[4]
Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca *web* ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di dati relativi ai componenti del Consiglio e ai responsabili titolari degli uffici dell'Autorità, nonché ai titolari di incarichi di diretta collaborazione, è intesa alla realizzazione della trasparenza, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Autorità può disporre la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, di informazioni e di documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente Regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

---

[3] *Cfr*., articoli 3 e 7 Decreto Trasparenza.
[4] *Cfr*., articolo 4 Decreto Trasparenza.

5. Sono rese accessibili e valutabili le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni connesse all'esercizio di una funzione pubblica. Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni previsti dalla normativa nazionale ed europea, oltre che dalla regolamentazione di settore.

Articolo 6[5]
Qualità delle informazioni

1. L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Articolo 7[6]
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.

3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

---

[5] *Cfr*., articolo 6 Decreto Trasparenza.
[6] *Cfr*., articolo 8 Decreto Trasparenza.

Articolo 8[7]
Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorità non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorità Trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Autorità trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3.

Capo II

Trasparenza e Accesso Civico

Articolo 9[8]
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Autorità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, ivi comprese le misure organizzative necessarie ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 32, comma 3. Le misure del Programma triennale sono coordinate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce una sezione del medesimo Piano.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Autorità, definita in via generale nel Piano

[7] *Cfr*., articolo 9 Decreto Trasparenza.
[8] *Cfr*., articolo 10 Decreto Trasparenza.

della *Performance*. L'Autorità, in ogni caso, garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *Performance*.

4. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente»:

a) Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.
b) I nominativi ed i curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
c) I curricula ed i compensi dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, redatti in conformità al vigente modello europeo.
d) Il Piano e la Relazione sul sistema di gestione e controllo delle *Performance*.

Articolo 10[9]
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi *link*, che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicate le delibere emanate dall'Autorità che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nelle quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Il Responsabile pubblica sul sito istituzionale dell'Autorità uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa, su base temporale, in un'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 34.

Articolo 11[10]
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi:

a) Agli organi dell'Autorità, con l'indicazione delle rispettive competenze.

[9] *Cfr*., articolo 12 Decreto Trasparenza.
[10] *Cfr*., articolo 13 Decreto Trasparenza.

b) All'articolazione degli uffici, con l'indicazione delle competenze e delle risorse a disposizione di ciascun ufficio, dei nomi dei responsabili dei singoli uffici.
c) All'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Autorità, mediante l'organigramma.
d) All'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali dell'Autorità.

Articolo 12[11]
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Consiglio dell'Autorità

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio, l'Autorità pubblica le seguenti informazioni:

a) L'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico.
b) Il *curriculum vitae*.
c) I compensi spettanti, gli importi di viaggi di servizio e di missioni compiute in ragione dell'incarico svolto.
d) Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, previa acquisizione del consenso dagli stessi reso. In caso di mancato consenso ne viene data, in ogni caso, evidenza.

2. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico, salvi i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lett. d) che restano pubblicate fino alla cessazione dell'incarico. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non saranno trasferiti nelle sezioni di archivio.

Articolo 13[12]
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto del Presidente e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico.
b) Il *curriculum vitae*.

[11] *Cfr*., articolo 14 Decreto Trasparenza.
[12] *Cfr*., articolo 15 Decreto Trasparenza.

c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.
d) I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a soggetti, anche esterni all'Autorità, individuate discrezionalmente dal Consiglio senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 14[13]
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.

2. La pubblicazione dei dati di cui al comma 1 riguarda anche il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli organi dell'Autorità.

3. L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale.

[13] *Cfr*., articoli 16 e 17 Decreto Trasparenza.

Articolo 15[14]
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti

1. L'Autorità pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 16[15]
Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Autorità pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità.

2. L'Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Articolo 17[16]
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della *performance* e all'attribuzione di premi al personale

1. L'Autorità pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

2. L'Autorità pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.

3. L'Autorità pubblica, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Articolo 18[17]
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul contratto collettivo

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, definisce con proprio Regolamento il trattamento giuridico ed economico del personale, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante

[14] *Cfr*., articolo 18 Decreto Trasparenza.
[15] *Cfr*., articolo 19 Decreto Trasparenza.
[16] *Cfr*., articolo 20 Decreto Trasparenza.
[17] *Cfr*., articolo 21 Decreto Trasparenza.

della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

2. L'Autorità pubblica il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1.

Articolo 19[18]
Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti amministrativi

1. L'Autorità pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Autorità Trasparente" gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi dell'Autorità e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di:

a) Autorizzazione o concessione.
b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.
c) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.
d) Accordi stipulati dall'Autorità con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità pubblica il testo dal quale è possibile desumerne il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Articolo 20[19]
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. L'Autorità organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

2. L'Autorità pubblica e rende consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

[18] *Cfr*., articolo 23 Decreto Trasparenza.
[19] *Cfr*., articolo 24 Decreto Trasparenza.

Articolo 21[20]
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. L'Autorità, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblica sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

a) L'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento.
b) L'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Articolo 22[21]
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

1. L'Autorità pubblica i documenti e gli allegati relativi al bilancio preventivo e a quello consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. L'Autorità pubblica e rende accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esplorazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Autorità pubblica il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, unitamente alle integrazioni e agli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto.

Articolo 23[22]
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. L'Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

[20] *Cfr*., articolo 25 Decreto Trasparenza.
[21] *Cfr*., articolo 29 Decreto Trasparenza.
[22] *Cfr*., articolo 30 Decreto Trasparenza.

Articolo 24[23]
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici.

Articolo 25[24]
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». A partire dal 2015, altresì, l'Autorità pubblica, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

Articolo 26[25]
Trasparenza degli oneri informativi

1. I Regolamenti nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dall'Autorità per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti all'Autorità.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità, fermo restando le ipotesi in cui sia espressamente prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[23] *Cfr*., articolo 31 Decreto Trasparenza.
[24] *Cfr*., articolo 33 Decreto Trasparenza.
[25] *Cfr*., articolo 34 Decreto Trasparenza.

Articolo 27[26]
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) Una breve descrizione del tipo di procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) Il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica certificata istituzionale;
d) Le modalità con le quali è possibile ottenere, per tipologia procedimentale, le relative informazioni;
e) I termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante;
f) I procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità;
g) Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
h) Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 28;
i) Il nominativo e i recapiti del soggetto titolare del potere sostitutivo, da esercitarsi in caso di inerzia, nonché le modalità per attivare tale potere.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per le informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

3. L'Autorità non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. In caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Autorità non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante ad integrare la documentazione in un termine congruo.

[26] *Cfr*., articolo 35 Decreto Trasparenza.

Articolo 28[27]
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. L'Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

Articolo 29[28]
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. L'Autorità, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblica le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, unitamente alla delibera a contrarre.

Articolo 30[29]
Accesso civico

1. L'obbligo previsto nel presente Regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederli, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Autorità di cui all'articolo 32, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultino già pubblicati nel rispetto del presente Regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi del comma 3.

---

[27] *Cfr*., articolo 36 Decreto Trasparenza.
[28] *Cfr*., articolo 37 Decreto Trasparenza.
[29] *Cfr*., articolo 5 Decreto Trasparenza.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile per la trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 32, comma 5.

Articolo 31
Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato e finché ne permangono le esigenze, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente Regolamento.

Capo III

Il Responsabile della trasparenza

Articolo 32[30]
Responsabile per la trasparenza

1. Il Consiglio nomina con delibera il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile per la trasparenza è anche Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, al titolare del potere di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

[30] *Cfr*., articolo 45 Decreto Trasparenza.

3. I Responsabili di ciascuna unità organizzativa di primo livello dell'Autorità garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare mediante la nomina di un referente per la raccolta e la trasmissione dei dati al Responsabile.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni di legge.

5. In base alla gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, al titolare del potere di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

6. Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al Consiglio e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Articolo 33[31]
Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 9 e quelli indicati nel Piano della *Performance*

2. I compiti propri dell'OIV sono attribuiti al Servizio del controllo interno di cui all'articolo 27 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità.

Capo IV
Disposizioni finali

Articolo 34[32]
Violazione degli obblighi di trasparenza e Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 3.

2. Il Responsabile e i referenti di cui all'articolo 32, comma 3, non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile.

[31] *Cfr*., articolo 44 Decreto Trasparenza.
[32] *Cfr*., articoli 46 e 47 Decreto Trasparenza.

3. Per le ulteriori ipotesi di violazioni trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 47 del Decreto Trasparenza.

Articolo 35[33]
Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente Regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

[33] *Cfr*., articolo 50 Decreto Trasparenza.